



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 557771 – Fax 0733 557319
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

C.A.P. 62010
C.C.P. 13555628

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

Originale

Prot. n.

ORDINANZA N.33 DEL 18-05-2020

Oggetto :

PARZIALE SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO DEL MERTEDI' E ASSETTO STRADALE
--

IL SINDACO

Premesso che con ordinanza n. 15 del 11/03/2020 venivano sospesi tutti i mercati ambulanti settimanali per l'emergenza sanitaria Covid-19;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 154 del 16/05/2020;

Vista la DGR N. 565 dell'11/05/2020 della Regione Marche;

Richiamato il DPCM del 17/05/2020;

Dato atto che- sono consentiti lo svolgimento dei mercati sia del settore alimentare che non alimentare;

Vista l'ordinanza n. 29 del 30/04/2020 con la quale sono stati riaperti i mercati settimanali del settore alimentare;

Valutato con l'ufficio di Polizia Locale, di spostare gli ambulanti titolari di concessione (settore non alimentare) dal centro storico verso il Piazzale retrostante l'ex ospedale, al fine di avere un'area adeguata al numero degli ambulanti in argomento, posizionati secondo le misure previste dai provvedimenti della Regione Marche, dove in centro storico non sarebbero potuti essere applicati;

-Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti per lo spostamento del mercato settimanale;

-Vista la L.R. n.17 novembre 2014 n.29;

-Visto il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche.-art.7

-Visti gli artt. 50 e 54, del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1. Lo spostamento temporaneo dei banchi concessionari di posteggio del settore non alimentare siti lungo V.le XX Settembre, P.le Diaz e centro storico, a far data **da martedì 19 maggio 2020 e per tutti i martedì successivi**, fino a diversa disposizione;
2. Per il per periodo di cui sopra di istituire il senso unico al Piazzale adiacente a P.le Cesare Battisti, **dalle ore 07.00 alle ore 13.00**.

3. Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali di prescrizione e complementari idonei a delimitare l'area interessata, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e all'albo on line;

DISPONE

- Il mercato è organizzato in due aree ben distinte: **SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE**;
- Non sono previsti contingentamenti numerici nell'entrare nell'area mercatale ma il rispetto di tutte le regole e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di contenimento del virus covid – 19

AVVERTE

E' VIETATA QUALSIASI FORMA DI ASSEMBRAMENTO DURANTE LA FASE DI VENDITA, pertanto va scrupolosamente osservata la distanza minima di metri 1 tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito, dovranno essere indicata entrata e uscita al banco di mercato e andranno effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza e tra l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza.

I CLIENTI DEVONO ESSERE MUNITI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E GUANTI ED EVITARE ASSEMBRAMENTI.

Gli spostamenti dei commercianti all'interno dell'area mercatale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni previste dalle LINEE GUIDA REGIONALI.

Inoltre:

- è vietata servire ai cittadini/consumatori che non utilizzano guanti e mascherine.
- il commerciante può svolgere il suo lavoro solo se è utilizza mascherina e guanti e presso la postazione di lavoro non deve mai mancare un dispenser per detergere le mani ad uso del commerciante e del cliente;
- durante la fase di vendita i clienti devono stare ad una distanza di almeno 1 metro;
- ogni operatore commerciale posiziona raccoglitori chiusi per i rifiuti presso la propria postazione di lavoro;
- sono favoriti sistemi di pagamento elettronici. Se il pagamento viene effettuato in contante o POS portatile, l'operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell'operazione.

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285 .

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale e di pubblica sicurezza, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.

Ogni altro provvedimento in contrasto con la presente è da ritenersi abrogato.

Mogliano , li 18-05-2020



IL SINDACO
Dott.ssa CECILIA CESETTI